



RELAZIONE ILLUSTRATIVA – AREA COMPARTO

Accordi integrativi Decentrati sottoscritti nel novembre 2011

Descrizione Accordi integrativi e Risultati Attesi

Si riportano di seguito le descrizioni dei singoli accordi integrativi sottoscritti e dei risultati attesi dalla loro applicazione in materia di indennità per disagio, orario di lavoro e part - time:

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' PREVISTE NEI CC.CC.NN.LL. PER IL PERSONALE DEL COMPARTO NELLE SITUAZIONI CHE COMPORTANO DISAGIO.

L'accordo prevede:

- a. Il riconoscimento dell'indennità prevista dal comma 3 dell'art. 44 del C.C.N.L. 01/09/1995 al personale del comparto che opera nei servizi aperti 24 ore e articolati su tre turni purché nell'arco del mese siano effettuati almeno due pomeriggi e due notti, indipendentemente dal numero di giorni lavorati; per il solo personale in part-time verticale al 50% il requisito minimo stabilito è l'effettuazione nell'arco del mese di un pomeriggio ed una notte.
- b. Il riconoscimento dell'indennità prevista dal comma 4 dell'art. 44 del C.C.N.L. 01/09/1995 al personale del comparto che opera nei servizi aperti 12 ore e articolati su due turni ed al personale che opera nei servizi aperti 24 ore e articolati su tre turni che non ha ottemperato ai requisiti minimi per il riconoscimento dell'indennità sopra descritta. L'indennità è corrisposta al personale che effettua il 20% di turni pomeridiani lavorati calcolato sui giorni di presenza effettivi nel mese.
- c. L'attribuzione delle indennità previste dai commi 6,7,8,9 dell'art. 44 C.C.N.L. 01/09/1995 da riconoscersi al personale che è assegnato o che presta un intero turno di lavoro nelle strutture previste nei suddetti commi o che, con deliberazione n. 500 del 26/07/2011, sono state classificate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona come rientranti tra quelle la cui tipologia di attività corrisponde a quanto stabilito nel citato comma 6.
- d. L'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 26 C.C.N.L. 19/04/2004 al personale che espleta in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare. Per l'AOUI l'indennità prevista è riconosciuta al personale operante presso il Centro Salute Mentale che effettua attività domiciliare.
- e. Definisce i compensi ed i recuperi dovuti per le giornate festive infrasettimanali lavorate.
- f. Individua le assenze che non danno luogo ai riconoscimenti economici oggetto dell'accordo.



Risultati Attesi: l'accordo è volto ad operare l'esatta definizione delle indennità per disagio spettanti al personale del comparto individuando criteri certi per l'attribuzione economica dei benefici in oggetto, prendendo atto dei cambiamenti strutturali ed organizzativi avvenuti nell' A.O.U.I. negli ultimi 15 anni (l'accordo precedente risale al 1996).

L'applicazione dell'accordo porta ad una maggiore trasparenza nell'attribuzione dei benefici economici ed è improntata al riconoscimento della reale attività espletata dal personale secondo quanto previsto dalla normativa più recente sul pubblico impiego.

L'accordo è finanziato dal fondo di cui all'art. 38 del CCNL 07/04/99 e successive modifiche ed integrazioni, così come determinato con deliberazione n. 131 del 18/03/2010.

Orario di lavoro: accordo in deroga secondo quanto stabilito dall'art. 5 del CCNL del 10/04/2008

L'accordo prevede:

- a. la definizione del riposo giornaliero in 9,30 ore in deroga alla normativa nazionale ed europea che ne prevede 11.
- b. Norma il riposo giornaliero da fruire in costanza di turno di pronta disponibilità stabilendo che possa essere diviso in due frazioni orarie di cui una non inferiore alle 5 ore per un totale di 11 ore.
- c. Conferma che il riposo giornaliero da fruire unitamente al riposo settimanale debba essere di 11 ore.

Risultati Attesi: la recente riorganizzazione delle attività aziendali e , di fatto, i limiti alla possibilità di effettuare nuove assunzioni comportano la previsione di nuove modalità di organizzazione dei turni di lavoro.

L'accordo facilita la possibilità di copertura dei servizi con il personale a disposizione e contemporaneamente viene incontro alla richiesta del sindacato di ripristinare la turnazione pomeriggio mattina particolarmente gradita ai dipendenti e non più effettuata stanti le norme vigenti.

L'accordo non comporta aggravio di spesa.

Regolamento in materia di part - time in applicazione della legge n.183/2010. Modifiche ed integrazioni all'accordo del 24/05/2011.

L'accordo, rispetto al precedente, prende atto delle seguenti integrazioni:

- a. La rimodulazione delle percentuali di part – time al fine di prevedere orari contrattuali in linea con gli assetti organizzativi e più funzionali alle esigenze dei servizi ed in particolare eliminando le frazioni a minuti.



- b. La possibilità di applicare ai contratti le clausole elastiche e flessibili già contemplate dalla normativa nazionale e di cui ancora non era stato preso atto nei precedenti accordi.

Risultati Attesi:

Le nuove percentuali previste consentono allp AOUI di recuperare una parte dell'orario dei lavoratori a part - time e nello stesso tempo sono atte a coprire i servizi in modo funzionale allo svolgimento delle attività

L'applicazione della possibilità di deroga all'orario previsto nei contratti individuali di lavoro del personale a part - time mediante l'applicazione di clausole elastiche e flessibili permette, anche per questi dipendenti, l'espletamento del lavoro a turni o lo spostamento del giorno e dell'orario della prestazione lavorativa senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'accordo non comporta aggravio di spesa.

Eventuali modifiche in aumento dei part time attuali e/o rientri a tempo pieno comportanti aumento sulla spesa del personale saranno monitorati dal servizio Personale al fine del contenimento del tetto di spesa indicato dalla Regione congiuntamente alle politiche di reclutamento del personale.

Il Direttore Servizio Personale
Dott.ssa Antonella Vecchi